



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 14

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 812

AVV. CARUSO GIUSEPPE

1° 2° SSAT - 1429/14

CASAPOLANO/AMAT

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657
 Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247
 Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	812	19/06/2014			€ 1.498,82

IL CASSIERE

PAGHERA'

LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
 A FAVORE DI:

CARUSO CARMELO
 AVVOCATO
 VIA MARCHE, 64
 74100 TARANTO (TA)
 Partita IVA: 01870960737
 CC 03.18;24.823

DICONSI EURO: millequattrocentonovantotto,82

PAGAMENTO:

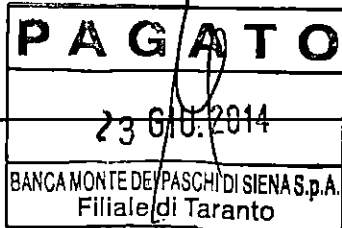
SAN PAOLO BANCO NAPOLI

IBAN: IT82Y0101015804100000002317

CAUSALE DEL PAGAMENTO

1°-2°GRADO SENT.1429/14 CASTELLANO/AMAT

PAGAMENTO FATTURE N.



IMPORTO LORDO	€	1.498,82
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.498,82

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.498,82	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIR.GENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT82Y0101015804100000002317

NR.SCT: 29950214 CRO: 29947767503

DATA ORDINE: 23.06.2014

TRANSACTION ID: 2994776750301030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
TARANTO

TA

BENEFICIARIO: TARANTO 08
CARUSO CARMELO

DT REG: 25.06.2014 1.498,82
IMPORTO:

NOTE: I II GRADO SENT 1429 14 CASTELLANO

MANDATO NUM. 812

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	0	812	19/06/2014			€ 1.498,82

IL CASSIERE**PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO
A FAVORE DI:**

CARUSO CARMELO

AVVOCATO

VIA MARCHE, 64

74100 TARANTO (TA)

Partita IVA: 01870960737

CC 03.18;24.823

DICONSI EURO: millequattrocentonovantotto,82

PAGAMENTO:

SAN PAOLO BANCO NAPOLI

IBAN: IT82Y0101015804100000002317

CAUSALE DEL PAGAMENTO

1°-2°GRADO SENT.1429/14 CASTELLANO/AMAT

23/6/14

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	€	1.498,82
TOTALE RITENUTE	€	0,00
IMPORTO	€	1.498,82

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	€ 1.498,82	
	PREVISIONE	€ 0,00	
	PROG. ORDINATIVI EMESSI	€ 0,00	
ESTREMI DELIBERA			
ART.24 ST.	DISPONIBILITA'	€ 0,00	

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

351

Avv. CARMELO CARUSO

Via Marche, 64 - 74100 TARANTO

Cod. 3475411610

Cod. Fisc. CRS CML 59L16 F158G

Partita IVA: 01870960737

FATTURA PER

PRESTAZIONE n.

24

Data

25/05/2014

MP. 812/14

Ricevute da

AMAT S.P.A.

CODICE FISCALE

VIA C. BATTISTINI, 857 - TARANTO -

PARTITA IVA

001.46.330.733

€ 1.498,80

10 LUG. 2014

per quietanza di tutte le operazioni relative alla nostra prestazione

SPENSA TRIB. TARANTO N. 1429/014

PRESTAZIONI E/O ANTICIPAZIONI SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE		CORRISPETTIVI PRESTAZIONE	ANTICIPAZIONI
Educazione Contabile Corso / Appoint Non		Assistenza per la mobilità del cliente	Taranto
Spese di viaggio		Prot. n. 11669	
E0 188-110		dell' 09 LUG. 2014	
		Amministratore Delegato	☐
		Direttore Generale	☐
		Direttore Amministrativo	☐
		Direttore Tecnico	☐
		Appalti / Contratti	☐
		Commercio / Marketing	☐
		Contabilità Bilancio	☐
		Esercizio / Sostegno	☐
		Informatica / Statistica	☐
		Mantenimento / Tecnica	☐
		Risorse Umane	☐
		Atti Gen. PPR SINISTRI	☐
		Ufficio Ragionerie	☐

TOTALE €

Imponibile	CAPI 4 %	IVA 22 %	Totale Prestazione	S. Ritenuta di acconto	TOTALE DA PAGARE
1.320,00	52,80	302,02	1.762,82	- 264,00	1.498,82

La ritenuta di acconto

di €

è stata / sarà versata

al concessionario di

a mezzo

Avv. CARMELO CARUSO
Via Morche, 64 - 74100 TARANTO
Cell.: 3475411610
Cod. Fisc.: CRS CML 59L16 F158G
Partita IVA: 01870960737

**FATTURA PER
PRESTAZIONE n. 24**

Data 25052014

Ricevute da AMAT S.P.A. HP. 812/14
VIA C. BATTISTINI, 657 - TARANTO -

CODICE FISCALE 00146330733

€ 1.498,82 10 LUG. 2014

per quietanza di tutte le operazioni relative alla nostra prestazione

SPERFERZA TRIB. TARANTO N. 1429/014

PRESTAZIONI E/O ANTICIPAZIONI SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE		CORRISPETTIVI PRESTAZIONE	ANTICIPAZIONI
SUDARIO Contellina Corico / <u>Adesso</u> <u>Non</u>		Azienda per la mobilità nell'area di Taranto	
<u>Spese di viaggio</u>		Prot. n. <u>1669</u>	
<u>FO 188-110</u>		del <u>09 LUG. 2014</u>	
		AD Amm.re Delegato	☐
		DC Direttore Generale	☐
		DA Direttore Amministrativo	☐
		DT Direttore Tecnico	☐
		UAP Appalti / Contratti	☐
		UCM Commercial / Marketing	☐
		UCB Contabilità Bilancio	☐
		UES Esercizio / Sosta	☐
		UIS Informatica / Statistica	☐
		UMT Manutenzione / Tecnica	☐
		URU Ricerse Umane	☐
		URS Amm. Gen. PP. RR. SINISTRI	☐
		RAG Ufficio Ragioneria	☐

Imponibile	IVA 22 %	Totale STC Prestazione	Totale DA PAGARE
1.320,00	52,80	1.762,82	1.762,82
		- 264,00	1.498,82

La ritenuta di acconto

di €

è stata / sarà versata

al concessionario di

a mezzo

Prossimo
Adesso

AVV. CARUSO CARMELO**PRIMO GRADO SENT.1429/14 CASTELLANO/AMAT**

0

Comp. e spese imponibili	520,00
Imponibile esenti iva	0,00
Rimborso spese Generali 0,00%	0,00
Contributi Previdenziali 0,00%	0,00
Cassa Nazionale Avvocati 4,00%	20,80
Spese esenti non ass.	33,00
Totale	573,80
Iva (21%)	118,98
Totale fattura	692,78
Ritenuta irpef (20%)	104,00
Anticipo spese	0,00
Netto da pagare	588,78

2014/E 0100188

AVV. CARUSO CARMELO**SECONDO GRADO SENT.1429/14 CASTELLANO/AMAT**

0

Comp. e spese imponibili	800,00
Imponibile esenti iva	0,00
Rimborso spese Generali 0,00%	0,00
Contributi Previdenziali 0,00%	0,00
Cassa Nazionale Avvocati 4,00%	32,00
Spese esenti non ass.	55,00
Totale	887,00
Iva (21%)	183,04
Totale fattura	1.070,04
Ritenuta irpef (20%)	160,00
Anticipo spese	0,00
Netto da pagare	910,04

2014 / E 0100190

2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO

n. 1429

n. 4821 ORD

27/2013 DEF

Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado d'appello iscritta al n. 6758/11 R.G. avente ad oggetto "*opposizione a ingiunzione amministrativa*"

tra

CASTELLANO COSIMO

(rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Caruso, giusta mandato a margine del ricorso oppositivo in primo grado)

APPELLANTE

A.M.A.T. S.P.A.

(rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Petrone, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale)

APPELLATA

All'udienza del 14.1.14 i difensori delle parti hanno precisato le loro conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n.1357/11 il Giudice di Pace di Taranto, pur avendo accolto il ricorso oppositivo proposto il 10.2.2011 da Castellano Cosimo contro la s.p.a. AMAT - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - avverso l'atto d'ingiunzione (n. prot.0901716 / R.G. n.70993) del 17.11.10



intimante il pagamento di Euro 111,59 – annullato perché gli elementi in possesso non consentivano di pervenire ad un giudizio di responsabilità del Castellano – ha compensato le spese del giudizio stante le ragioni della decisione.

Il Castellano ha ritualmente appellato la sentenza su tale capo, lamentando la mancata o insufficiente motivazione di quella statuizione, che disapplicava il disposto dell'art.92 co.2 cpc.

L'appellante, dunque, in riforma parziale della sentenza ha chiesto la condanna della civica Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarre.

L'AMAT ha dedotto l'infondatezza dell'avverso gravame, chiedendo, in via incidentale, la riforma della sentenza, che non aveva riconosciuto i motivi di opposizione ritenendo erroneamente prescritto il credito vantato dall'Azienda; in subordine, ha evidenziato che il giudicante aveva fatto buon governo del suo potere discrezionale in punto di compensazione, vista l'esiguità della sanzione e la particolarità della materia.

I) L'appello incidentale è inammissibile, in quanto l'AMAT si è costituita tardivamente, disattendendo il termine decadenziale prescritto dall'art.343 cpc.

II) L'appello principale è invece meritevole di accoglimento.

L'ultima formulazione dell'art.92 co. 2 cpc, applicabile *ratione temporis* alla presente controversia, consente al giudice di disporre la compensazione parziale o totale della spese (al di fuori dei casi di reciproca soccombenza) solo "*per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione*".

Chiara è la volontà legislativa di far sì che la compensazione delle spese (per motivi diversi dalla soccombenza reciproca) ritorni ad essere un evento processuale di carattere residuale e, comunque, legato al verificarsi di ipotesi affatto particolari, che il giudicante ha l'obbligo di individuare ed esplicitare nella motivazione della decisione, al fine di giustificare la sua scelta.

Nella specie, il G.d.P. non ha fatto buon governo di tali principi.

Il generico richiamo in sentenza alla "insufficienza di prove" a carico del Castellano, oltre a non essere coerente con l'impianto motivazionale (il giudice si limita solo a segnalare presunti vizi sostanziali e formali che avrebbero inficiato la procedura di accertamento e di contestazione dell'illecito), è comunque inappagante, perché siffatto giudizio implica pur sempre la soccombenza dell'Ente, tenuto a fornire piena prova dei fatti "costitutivi" posti a base della pretesa sanzionatoria. In mancanza di adeguati riscontri probatori, l'ordinanza-ingiunzione è illegittima e va annullata, come disposto in prime cure.

Nella specie, non sovengono poi altre valide ragioni per la compensazione posto che il rapporto controverso (trattasi di opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione applicativa di una sanzione di modestissimo valore) e/o le questioni esaminate non hanno nulla di straordinario e di rilevante (visti anche gli interessi in gioco), ragion per cui giammai integrano quelle situazioni gravi ed eccezionali richiamate dall'art.92 co.2 cpc.

Il provvedimento del primo giudice, privo dell'esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni che gli permettono di eludere le regole della causalità e soccombenza, dev'essere, quindi, riformato e le spese di lite (cui non si applica *ratione temporis* l'ultimo comma dell'art.91 cpc), liquidate *ex actis* come da separato dispositivo, vanno rimborsate al difensore dell'opponente, dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, così statuisce:

- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'A.M.A.T., come rappresentato, a rifondere al ricorrente le spese e competenze del primo grado di giudizio, che liquida in Euro 553,00 (Euro 33,00 per esborsi; Euro 520,00 per diritti ed onorari) oltre iva e cap, da distrarre in favore dell'avv. Carmelo Caruso, procuratore dichiaratosi anticipatario;
- condanna inoltre l'A.M.A.T. al pagamento in favore dell'appellante delle spese del gravame, che

liquida in Euro 855,00 (Euro 55,00 per esborsi; Euro 800,00 per compenso) oltre iva e cap, da
distrarre anch'esse in favore dell'avv. Caruso, difensore antistatario

Taranto, 30.4.2014.

IL GIUDICE

(dott. Antonio Attanasio)

DEPOSITATA CON 5-5-14 NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Rocco CACCIATORE



AVV.CARMELO CARUSO
VIA MARCHE,64 - TARANTO
Tel.099/339042- 347-5411610 fax 099-7718906
e.mail: avvcarusocarmelo@alice.it

Ta li' 05.05.2014

Spett.AMAT spa
c/o Avv.Claudio PETRONE
74121 TARANTO

Via PEC

OGGETTO : Rimessa notula per sentenza di appello Castellano Cosimo / Amat spa
n.1429/2014 dr.ATTANASIO del 5.5.2014.

Vi invio la presente missiva nel mio interesse quale attore beneficiario delle spese e competenze legali liquidate in detta sentenza in oggetto per il primo e secondo grado al fine di comunicare alla tua assistita le somme a me dovute e da rimettersi con bonifico su mio c/c 2317 su banco di Napoli IBAN: IT82Y0101015804100000002317.

Primo grado:

Esborsi €.33,00.

COMPENSI €.520,00.

Cap 4% €. 20,80

Iva 22% €.118,98

Eventuale R.a. in caso di fatturazione all'amat spa €.104,00

Totale primo grado €. 588,78 al netto della R.a.

Secondo grado:

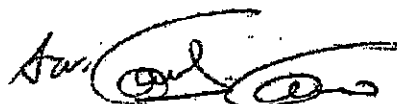
Esborsi €.55,00;

compensi €.800,00

cap 4 % €.32,00

Iva 22% €.183,04

Eventuale R.a. in caso di fatturazione all'Amat spa €.160,00



Totale secondo grado € 910,04 al netto della R.a.

Totale complessivo € 1.498,82.

Oltre alle somme eventualmente necessarie per la registrazione della sentenza in questione.

Ove non dovessi ottenere cenno di riscontro nel termine di gg.10 dalla ricezione della presente comunicazione, mi riterro' libero di agire esecutivamente in danno della società sua assistita.

Cordiali saluti.


Avv. Carmelo CARUSO.

Avv. CARMELO CARUSO
Via Marche, 64 - 74100 TARANTO
Cell. 3475311515
Cod. Fisc. 038016916 F158G
Partita IVA 070960737

2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

AMAT
TRIBUNALE DI TARANTO

n. 1429

n. 4921 GEO

2013 REF

Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado d'appello iscritta al n. 6758/11 R.G. avente ad oggetto "opposizione a ingiunzione amministrativa"

CASTELLANO COSIMO

(rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Caruso, giusta mandato a margine del ricorso oppositivo in primo grado)

A.M.A.T. S.P.A.

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto
Prot. n. 13607
20 GIU. 2014

AD	Amministratore Delegato	☐
DG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
DAP	Appalti / Contratti	☐
UCM	Commerciale / Marketing	☐
UCB	Contabilità Bilancio	☐
UES	Esercizio / Sosta	☐
UIS	Informatica / Statistica	☐
UMT	Manutenzione / Tecnica	☐
URU	Risorse Umane	☐
UAG	Amministr. Gen. P.P.R. SINISTRA	☒
RAG	Ufficio Ragioneria	☐
STO	Staff	☐

APPELLANTE

(rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Petrone, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale)

APPELLATA

All'udienza del 14.1.14 i difensori delle parti hanno precisato le loro conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n.1357/11 il Giudice di Pace di Taranto, pur avendo accolto il ricorso oppositivo proposto il 10.2.2011 da Castellano Cosimo contro la s.p.a. AMAT - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - avverso l'atto d'ingiunzione (n. prot.0901716 / R.G. n.70993) del 17.11.10



intimante il pagamento di Euro 1.11,59 – annullato perché gli elementi in possesso non consentivano di pervenire ad un giudizio di responsabilità del Castellano – ha compensato le spese del giudizio stante le ragioni della decisione.

Il Castellano ha ritualmente appellato la sentenza su tale capo, lamentando la mancata o insufficiente motivazione di quella statuizione, che disapplicava il disposto dell'art.92 co.2 cpc.

L'appellante, dunque, in riforma parziale della sentenza ha chiesto la condanna della civica Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarre.

L'AMAT ha dedotto l'infondatezza dell'avverso gravame, chiedendo, in via incidentale, la riforma della sentenza, che non aveva riconosciuto i motivi di opposizione ritenendo erroneamente prescritto il credito vantato dall'Azienda; in subordine, ha evidenziato che il giudice aveva fatto buon governo del suo potere discrezionale in punto di compensazione, vista l'esiguità della sanzione e la particolarità della materia.

* * * * *

I) L'appello incidentale è inammissibile, in quanto l'AMAT si è costituita tardivamente, disattendendo il termine decadenziale prescritto dall'art.343 cpc.

II) L'appello principale è invece meritevole di accoglimento.

L'ultima formulazione dell'art.92 co. 2 cpc, applicabile *ratione temporis* alla presente controversia, consente al giudice di disporre la compensazione parziale o totale della spese (al di fuori dei casi di reciproca soccombenza) solo "*per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione*".

Chiara è la volontà legislativa di far sì che la compensazione delle spese (per motivi diversi dalla soccombenza reciproca) ritorni ad essere un evento processuale di carattere residuale e, comunque, legato al verificarsi di ipotesi affatto particolari, che il giudice ha l'obbligo di individuare ed esplicitare nella motivazione della decisione, al fine di giustificare la sua scelta.

Nella specie, il G.d.P. non ha fatto buon governo di tali principi.

Il generico richiamo in sentenza alla "insufficienza di prove" a carico del Castellano, oltre a non essere coerente con l'impianto motivazionale (il giudicante si limita solo a segnalare presunti vizi sostanziali e formali che avrebbero inficiato la procedura di accertamento e di contestazione dell'illecito), è comunque inappagante, perché siffatto giudizio implica pur sempre la soccombenza dell'Ente, tenuto a fornire piena prova dei fatti "costitutivi" posti a base della pretesa sanzionatoria. In mancanza di adeguati riscontri probatori, l'ordinanza-ingiunzione è illegittima e va annullata, come disposto in prime cure.

Nella specie, non sovengono poi altre valide ragioni per la compensazione posto che il rapporto controverso (trattasi di opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione applicativa di una sanzione di modestissimo valore) e/o le questioni esaminate non hanno nulla di straordinario e di rilevante (visti anche gli interessi in gioco), ragion per cui giammai integrano quelle situazioni gravi ed eccezionali richiamate dall'art.92 co.2 cpc.

Il provvedimento del primo giudice, privo dell'esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni che gli permettono di eludere le regole della causalità e soccombenza, dev'essere, quindi, riformato e le spese di lite (cui non si applica *ratione temporis* l'ultimo comma dell'art.91 cpc), liquidate *ex actis* come da separato dispositivo, vanno rimborsate al difensore dell'opponente, dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, così statuisce:

- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l'A.M.A.T., come rappresentato, a rifondere al ricorrente le spese e competenze del primo grado di giudizio, che liquida in Euro 553,00 (Euro 33,00 per esborsi; Euro 520,00 per diritti ed onorari) oltre iva e cap, da distrarre in favore dell'avv. Carmelo Caruso, procuratore dichiaratosi anticipatario;
- condanna inoltre l'A.M.A.T. al pagamento in favore dell'appellante delle spese del gravame, che

liquida in Euro 855,00 (Euro 55,00 per esborsi; Euro 800,00 per compenso) oltre iva e cap, da
distrarre anch'esse in favore dell'avv. Caruso, difensore antistatario

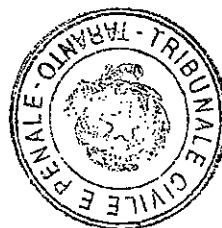
Taranto, 30.4.2014.

IL GIUDICE

(dott. Antonio Attanasio)

DEPOSITATA 5-5-14 NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Rocco CACCIATORE



FATTO AVVISO AVV. TI 5 MAG. 2014

Richieste 06/06/14 richieste AVV. C. CARUSO - DISTRETTO
a 9 copie con urgenza NEL PROPRIO INTERESSE - PAG. 8/4x2
senza

Allegati 1
Fasciate n. 1 copie
esecutive
non esecutive

A 11,06x2
Applicate marche per
Il Cancelliere



E copia conforme all'originale della sentenza n. 1429/14 composta da n. 4
facciate che si rilascia a richiesta dell'Avv. E. Corso dist. S. Maria
con la formula esecutiva NEZ PROPRIO INTERESSE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
F.to
Dr. Rocco CACCIATORE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti,
di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza,
e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano richiesti.

Taranto, 10/06/14

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
F.to
Dr. Rocco CACCIATORE

E' copia conforme alla copia in forma esecutiva, che si rilascia a richiesta dell'Avv.

E. Corso dist. S. Maria
per uso notifica.
Taranto, 10/06/14

Il Funzionario di Cancelleria

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Rocco CACCIATORE